

Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21/02/2019

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 34 "parti comuni condomini").

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Ai sensi dell'art. 6 c. 5 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 8 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.

4. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 50%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – UtENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 del regolamento si applica la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa.

6. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli artt. 23 e 24 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni e
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni

è applicata una riduzione del 20% della parte fissa della tariffa.

7. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – UtENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni, nella misura complessiva non superiore al 20%, della parte fissa della tariffa:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
vegetali (scarti di giardinaggio)	0,02 €/kg
inerti	0,01 €/kg
accumulatori al piombo (batterie)	0,025 €/kg
farmaci e pile	0,025 €/kg
abiti (indumenti usati)	0,025 €/kg
ingombranti lignei, metallici e vari	0,05 €/kg
rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche – RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)	0,05 €/kg
rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche – RAEE pericolosi (freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose incluse lampade fluorescenti)	0,07 €/kg
altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,01 €/kg

8. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.600 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 120 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 90 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 1.800 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 60 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 45 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

9. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 1.800 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti assimilati per quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

$$2 \times Kd \times Superficie$$

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

La tariffa è ridotta nella parte fissa in termini assoluti di **0,10 €/kg** ed è riconosciuta per i seguenti rifiuti: legno (EER 150103, 200138), organico (EER 200108), potature (EER 200201) multimateriale (150106).

La riduzione non può comunque superare il 50% della parte fissa della tariffa.

11. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 21 c. 2 del Regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 22 del regolamento si applica la riduzione del 5% della parte fissa della tariffa.

12. Ulteriori agevolazioni

Ai sensi dell'art. 29 c. 3 del regolamento, sono esenti dal pagamento della parte fissa della tariffa:

a) le utenze domestiche, consistenti in non più di un appartamento e relative pertinenze, occupate da persone con più di 65 anni, residenti nel Comune e che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone con più di 65 anni e/o con invalidità, riconosciuta dagli organi competenti, non inferiore al 67% e tale da precludere un utile inserimento lavorativo. Inoltre, per avere diritto all'esenzione, il reddito del nucleo familiare, derivante solamente da pensione, non deve superare i seguenti limiti annui lordi:

- 1) una persona: €. 9.100,00 se residente in abitazione di proprietà; €. 12.000,00 se residente in abitazione in affitto;
- 2) due persone: €. 15.000,00 se residenti in abitazione di proprietà; €. 17.500,00 se residenti in abitazioni in affitto.

Per ogni ulteriore persona, componente del nucleo familiare, in possesso dei requisiti dell'anzianità e del reddito, i limiti di cui al precedente punto 2), sono incrementati di €. 5.000,00.

Gli aventi diritto, oltre al reddito derivante da pensione, non devono possedere altri redditi, con la sola esclusione: del reddito derivante dall'abitazione e relative pertinenze oggetto della presente agevolazione, dei redditi esenti da IRPEF e di quelli soggetti a tassazione separata, dei redditi dominicali e agrari fino a complessivi €. 60,00, se non titolari di partita I.V.A. agricola. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.

All'istanza deve essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'Ente pensionistico o del certificato di pensione nonché eventuale certificato di invalidità, del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare.

b) le associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale, scolastico o sportivo senza fini di lucro e per le quali il Comune contribuisce alle spese di gestione mediante corresponsione di contributi economici o in natura.

All'istanza deve essere allegato copia dello statuto dell'associazione o istituzione.

Per gli anni successivi al primo anno, per istanze presentate entro il 31 marzo l'esenzione sarà riconosciuta con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

Per il solo anno 2019 l'istanza di esenzione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 affinché la decorrenza sia 01/01/2019.

L'istanza deve essere presentata al Comune, su appositi moduli predisposti dallo stesso, che trasmetterà al gestore, quanto prima e comunque a seguito di verifiche di propria competenza, l'elenco dei soggetti che hanno diritto all'agevolazione e le relative decorrenze.

Restano comunque valide le istanze di esenzione presentate in precedenza in vigore della Tassa sui rifiuti (TARI).

L'esenzione, una volta concessa, vale anche per gli anni successivi purché siano ancora rispettate le condizioni richieste.

L'utente è tenuto a comunicare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'esenzione; in difetto il Gestore, su segnalazione del Comune, provvede al recupero della Tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di esenzione, con applicazione della sanzione per "Omessa comunicazione di perdita dei requisiti necessari all'agevolazione concessa" di cui all'allegato 3 al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva.

L'importo totale delle presenti esenzioni trova copertura su appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2019-2021.

13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 29 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 50% del valore economico della somma di parte fissa e quota variabile di base, fatta eccezione per le esenzioni a carico del bilancio comunale.